

Alcuni commi della legge n.228/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013)

L'ufficio Studi sta predisponendo il commento. Si tratta di un testo molto complesso composto da un unico articolo con 560 commi e inoltre ripristina la tecnica del governo precedente con riferimento alle tabelle allegate. Per la prima volta non sono prorogati solo termini ma anche regimi giuridici.

Commi 98-102 Si tratta in questo caso della conversione in legge del decreto emanato dopo la sentenza della corte costituzionale. In sostanza si abroga la norma della legge 122/2010 incriminata e ad esempio in questo caso l'entrata in vigore delle norme è al momento della pubblicazione della legge di stabilità.

Comma 103 E' una norma che riguarda l'equipollenza di alcuni titoli conseguiti nelle accademie ai fini della partecipazione ai concorsi.

Commi 116 e 177 è ridefinito il fabbisogno dell'Università con la previsione di un incremento di 100 milioni di euro del finanziamento.

Commi 138 1 quater-quinques si fa riferimento al divieto per le amministrazioni (tra cui le università) che non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti etc. La norma può essere derogata in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale. Andrà capito il senso della deroga e l'ambito di applicazione.

Commi 141-143 Si tratta del limite del 20% che riguarda anche le università per l'acquisto di mobili e arredi. Il limite è calcolato sulla spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011. La riduzione di spesa va versata entro il 30 giugno nell'apposito capitolo costituito presso il ministero dell'economia. Il comma 143 prevede per le stesse amministrazioni e quindi anche per le università il divieto dal 1 gennaio 2014 di procedere all'acquisto di autovetture, non si possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. La norma è imperativa.

Commi 146-148 Qui abbiamo una stretta sulle consulenze informatiche nel comma 146. Si precisa che sono eccezionali e solo per la soluzione di problemi specifici di tipo informatico. Il comma 147 finalmente riproduce all'interno di una norma di legge il divieto di proroga dei contratti dell'art. 7 comma 6 del testo unico sul pubblico impiego. In sostanza non è possibile prorogare i contratti di tipo autonomo tranne che per casi eccezionali riferiti alla conclusione del progetto e senza alcun aumento o modifica del compenso pattuito al momento del conferimento.

Commi 149-155 Si conferma quanto già avevamo evidenziato nel corso dell'esame della legge con il codau sull'obbligatorietà di Consip anche per le università (comma 150) il comma 149 contiene una norma interessante sulla possibilità per il MIUR di emanare un decreto dove sono indicati linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole

istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento ».

Commi 231-250 Si tratta di una serie di norme che intervengono sul sistema pensionistico. A parte la parte sugli esodati, si parla di totalizzazione dei periodi ai fini del ricongiungimento non più oneroso dei periodi sulla base di alcune indicazioni, sulla decorrenza dei requisiti oltre ad alcune modifiche e integrazioni del decreto di riforma delle pensioni. (su questo punto dovrò leggere attentamente i documenti di accompagnamento per capire l'impatto)

Commi 324-335 si tratta di una serie di disposizioni di tipo fiscale emanate per evitare sanzioni derivanti dal mancato recepimento di direttive europee. In particolare sono previste norme in tema di Iva, di fatturazione elettronica anche con riferimento alle cessioni di beni in stato estero o quando uno dei contraenti svolga l'attività in uno stato estero. Si tratta di norme di carattere generale di applicazione generale perché di fatto sanciscono l'applicazione della fatturazione elettronica. Sarà da capire l'impatto pratico etc. viste anche le modifiche e le altre tipologie di prestazioni soggette alla fatturazione elettronica. E' poi introdotta la fatturazione semplificata. Inoltre sono previste varie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Comma 336-339 è allargata la base imponibile per la concessione dei congedi parentali prevedendo altre tipologie di soggetti. Al comma 339 si prevede l'intervento della contrattazione collettiva per la determinazione delle modalità di fruizione.

Comma 388 è prevista la proroga dei termini fino al 30 giugno con la tecnica delle tabella allegata (in questa tabella c'è la proroga fino al 30 giugno 2013 delle graduatorie dei concorsi). Inoltre il comma 394 prevede la possibilità di ulteriormente prorogare fino al 31 dicembre 2013.

Comma 389 si dispone la proroga delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale fino al 30/6/2013 con decreto direttoriale.

Comma 400 ecco il comma concernente la proroga fino al 31 luglio 2013 dei contratti a tempo determinato per le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2. La proroga riguarda non tutti i contratti ma solo i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi. Si tratta di una mera possibilità non di un obbligo e comunque previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. La norma è complessa visto che dovrebbe derogare ad una legge esistente e bisogna capire con esattezza gli impatti.

Comma 401 è introdotto un comma all'art 35 del testo unico sul pubblico impiego, il 3bis, con la previsione di alcune modalità per i bandi dei concorsi pubblici. In particolare Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico;

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. Nonostante la dizione amministrazioni pubbliche la norma è di applicazione generale, non pare particolarmente innovativa nella maggior parte degli atenei si ragiona in questi termini. In ogni caso anche in questa circostanza non si tratta di un obbligo ma di una mera possibilità.

Comma 404 in questo comma abbiamo una modifica che si applica anche alle università. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»;

b) le parole «commi 9-bis, 13, e 14» sono sostituite dalle seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14».

In particolar modo si aggiunge un anno (2011) al periodo di riferimento delle cessazioni. Il problema è quando utilizzarla. Cercando di capire il linguaggio normativo ci viene in soccorso la lett. B modificata dalla legge di stabilità nel momento in cui aggiunge il comma 13bis del dl 112/2008 (che si riferisce alle università). Allora da una parte abbiamo un ampliamento del periodo di riferimento per procedere ad assunzioni dall'altra l'inserimento del comma riferito alle università che prevede il discorso del 20% per il triennio 2012-2014 (appunto il 13bis come modificato dal DL 95/2012). Il comma 388 però interviene prorogando anche i regimi giuridici di cui alla Tabella 2 art.1 comma 388 allegata alla legge di stabilità e quindi in prima battuta la proroga dell'utilizzo delle cessazioni nel triennio fino al 30 giugno 2013 con possibilità di proroga al 31/12/2013.

Comma 418 sono prorogati i termini contemplati dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 relativi ad una serie di dati che stazioni appaltanti devono pubblicare una serie di informazioni (struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate), relativamente all'anno precedente, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. La proroga è fino al 30 giugno 2013.